

	<b>GEOLOGIA TECNICA sas</b> di Vorlicek P.A. & C	Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
<b>GESTIONE TERRE DA SCAVO</b>		

In data **11 febbraio 2013** è entrata in vigore la **DGR 179** "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013. Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino a **6.000 mc**.

Per **tutti** gli interventi descritti nei punti del DGR che prevedano attività di scavo, alla documentazione del progetto dovrà essere allegato una **relazione / progetto per la gestione delle terre** da scavo che comprende (si rimanda alla normativa per i dettagli):

- o Inquadramento geologico e stratigrafico per valutare la natura dei terreni escavati (terreno vegetale, sabbia, argilla, ghiaia)
- o Ricostruzione storica dell'area d'intervento per verificare se, allo stato attuale o in passato, vi sono fonti di possibile inquinamento
- o Analisi chimiche del terreno
- o Compilazione dei Moduli in allegato (Mod 1,2,3,4 descritti punto 1.4) che necessitano un conoscenza, prima di iniziare i lavori, di che cosa si vuol fare del terreno escavato e dove esso sarà destinato.

Si rimanda alla normativa per una descrizione di maggior dettaglio

Con questa informativa si vuol ricordare che sempre più amministrazioni comunali richiedono l'adempimento di tale norma e si sottolinea che:

1. un camion **non può uscire** dal cantiere senza che vi siano indicazioni sul materiale che trasporta (compilazioni mod 4 della dgr 179, analisi chimiche, destinazione e provenienza del materiale)
2. le indagini devono essere eseguite **anche se il terreno escavato è completamente riutilizzato** nell'area di cantiere (si compila solo MOD 1 e 2). Per il terreno che rimane nel cantiere, per il suo riutilizzo nell'ambito del cantiere stesso, è previsto che potrà permanere per tutto il tempo della durata del cantiere. Nel progetto dovrà essere indicata l'area di deposito del terreno scavato.
3. Il deposito di terre da scavo, in attesa del loro definitivo utilizzo, così come individuato nel MOD 2, può essere effettuato nel luogo di produzione, in un'area esterna allo stesso appositamente individuata e, ove necessario, autorizzata, ovvero presso la sede della ditta che effettua lo scavo. In ogni caso devono essere rispettati i tempi massimi della durata del deposito previste dal D.M. 161/2012, oltre che le normative tecniche, edilizie ed urbanistiche vigenti. Nel caso di deposito in attesa di definitivo utilizzo delle terre da scavo all'esterno del cantiere di produzione, i cumuli di terra da scavo vanno tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo dovrà essere posizionato in modo ben

visibile un cartello riportante le informazioni relative al cantiere di provenienza e alla quantità di materiale depositato.

4. i cumuli di terreno presenti in cantiere che **non hanno** la documentazione sopra descritta, ad un controllo degli enti (ARPAV, CFS, finanza, etc..) posso essere considerati rifiuti (sanzioni per committente , direttore lavori, impresa, etc..)
5. la normativa si riferisce solo a **terreno naturale** con percentuale massima di inerti pari al 20% ; riporti che contengono terreno misto a macerie edili con percentuali superiori maggiori al 20% (ad esempio riempimenti eseguiti in lottizzazioni residenziali e artigianali) sono da **considerarsi rifiuti (non si rientra più nelle gestione terre da scavo DGR 179)** e quindi vanno conferiti, ad esempio, presso impianti per trattamenti inerti o discariche, dopo aver fatto delle analisi chimiche per la classificazione del rifiuto.